

**AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI
DI REGGIO EMILIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto è costituito dall'affidamento del servizio di gestione delle palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico di seguito indicate, trattandosi di servizio privo di rilevanza economica.

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, stato perfettamente noto al gestore. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna.

Gli impianti sono suddivisi in lotti in quanto costituiscono oggetto di separati affidamenti.

L'importo del canone di gestione è indicato a fianco di ogni lotto.

Lotto	Descrizione	Canone
1	Liceo Scientifico "A. Moro" (palestra nuova) - Via XX Settembre, 5 - 42124 Reggio Emilia	€ 2.255,31
2	Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa" - Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia	€ 1.370,90
3	I.I.S. "Scaruffi - Levi - Città del Tricolore" - Via Filippo Re, 8 - 42121 Reggio Emilia	€ 1.554,86
4	I.I.S. - "L.Nobili" - Via Makallè, 10 - 42124 Reggio Emilia	€ 1.146,46
5	I.I.S. "A. Zanelli" - Via F.lli Rosselli, 41/1 - 42123 Reggio Emilia	€ 1.177,60
6	I.I.S. "Galvani Jodi" - Via della Canalina, 21/1 - 42123 Reggio Emilia	€ 1.177,60
7	Liceo Scientifico "A. Moro" - Via XX Settembre, 5 - 42124 Reggio Emilia	€ 1.261,71
8	Istituto Statale d'Arte "G. Chierici" - Via Nobili, 1 - 42121 Reggio Emilia	€ 960,44
9	Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. Secchi" - via Makallè, 14 - 42124 Reggio Emilia	€ 837,10
10	I.I.S. "A. Motti" - Via Cialdini, 3 - 42121 Reggio Emilia	€ 749,04
11	I.P.S.C. "Filippo Re" - Viale Trento e Trieste, 4 - 42124 Reggio Emilia	€ 700,61
12	Liceo Classico - Scientifico "Ariosto Spallanzani" - P.ta Pignedoli, 2 - 42121 Reggio Emilia	€ 631,87

2. DURATA, SCIoglimento E PROROGA

La durata dell'affidamento è stabilita sino al 31 agosto 2018, rinnovabile per un periodo massimo di un anno (31.8.2019) e salva l'opzione di proroga di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'esecuzione del contratto avrà inizio con la consegna degli impianti, delle strutture e degli arredi per i quali verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. Da quel momento l'affidatario è qualificato gestore, ai sensi del presente capitolato.

L'affidatario resta obbligato per tutta la durata del contratto e potrà recedere dal contratto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 1453, 1463 e 1467 c.c.

Salvi i casi di risoluzione anticipata per i motivi e con le modalità indicate al successivo art. 16, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivate esigenze di interesse pubblico, dando congruo preavviso al gestore. In deroga agli artt. 1671 e 1569 del c.c. al gestore spetterà esclusivamente la restituzione del canone, ove già corrisposto, in ragione dei dodicesimi di annualità non fruiti.

Alla scadenza del termine l'affidamento è risolto di diritto, senza necessità di disdetta.

Al fine di assicurare la continuità della gestione, il gestore, su richiesta della Provincia da inviarsi con un preavviso di almeno due mesi, è tenuto a proseguire il servizio anche oltre la scadenza e per un massimo di mesi 6 (sei), alle stesse condizioni giuridico – economiche, per l'espletamento di una nuova procedura selettiva.

3. OBBLIGHI DEL GESTORE

Il servizio affidato consiste nell'espletamento di tutte le attività gestionali e tecnico-organizzative necessarie a garantire il regolare e continuativo funzionamento dell'uso della palestra a favore agli utenti autorizzati.

il gestore è tenuto ad erogare il servizio nell'interesse della collettività, sulla base dei principi enunciati dall'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2017 n. 8.

Il piano di utilizzo della palestra, che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso, compete in via esclusiva alla Provincia che provvede con propri provvedimenti di concessione d'uso o mediante la formalizzazione di un calendario annuale che verrà comunicato tempestivamente al gestore.

Il gestore che intenda utilizzare la palestra per le proprie attività è tenuto ad inoltrare richiesta alla Provincia e non potrà vantare alcun titolo preferenziale derivante dall'attività di gestione. All'interno delle fasce orarie stabilite nel comma successivo, il gestore potrà tuttavia utilizzare gli spazi non assegnati previa comunicazione alla Provincia e senza ulteriori formalità.

Il calendario di utilizzo infrasettimanale verrà approvato annualmente prima dell'inizio della stagione sportiva e di esso verrà data comunicazione al gestore con congruo anticipo. Eventuali variazioni dei predetti orari potranno, previa motivata richiesta scritta, essere autorizzati dalla Provincia fermo restando il monte ore massimo di cui al comma precedente.

Il calendario di utilizzo per i giorni festivi verrà comunicato al gestore settimanalmente e, comunque, con debito anticipo.

Per le manifestazioni organizzate direttamente dalla Provincia, o da essa patrocinate, il gestore è tenuto ad erogare il Servizio in qualsiasi periodo dell'anno; la Provincia formalizzerà la richiesta con un congruo preavviso, non inferiore a 15 giorni, e corrisponderà direttamente le competenti tariffe.

4. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE

I beni oggetto del servizio in gestione, sono affidati alla custodia del gestore sotto la propria responsabilità; il quale è obbligato a servirsene esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle relative prescrizioni tecniche e vi possono essere praticate esclusivamente le discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico – strutturali dell'impianto.

Il servizio oggetto della gestione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "pubblico servizio"; pertanto non può essere sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore che il gestore dovrà, in ogni caso, comunicare tempestivamente alla Provincia che si riserva di valutarne l'effettiva sussistenza. L'interruzione immotivata del servizio potrà dar luogo all'immediata risoluzione del contratto, salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 335 del c.p.

Il gestore ha l'obbligo di erogare il servizio nelle giornate e negli orari fissati annualmente dalla Provincia, per un massimo di 50 ore settimanali, nel periodo dal 1 settembre al 30 luglio, con esclusione dei giorni di festività nazionali, del Santo Patrono e dell'intero periodo di chiusura delle scuole in occasione delle festività pasquali e natalizie. Nei giorni feriali la Provincia può concedere l'uso dell'impianto nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 23.00 mediante provvedimenti di concessione temporanea od annuale. Nei giorni festivi, nei quali la Provincia potrà concedere l'uso solo occasionale e temporaneo, tale fascia oraria potrà invece essere estesa dalle ore 10.00 alle ore 20.00. In caso di disputa di competizioni negli orari indicati, il gestore dovrà erogare il servizio fino al termine delle stesse.

4.1) Gestione ordinaria del servizio

Il gestore, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 cc, erogando un servizio qualificato di sorveglianza, assistenza e pulizia dell'impianto oltre ai seguenti specifici adempimenti:

- a. coordinamento con la Dirigenza scolastica ed amministrativa dell'Istituto cui è annessa la palestra, all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione durante l'orario extrascolastico e, in particolare, coordinare le attività del proprio personale con quello dell'Istituto;
- b. apertura e chiusura della palestra e costante sorveglianza degli impianti durante le attività al fine di evitare l'utilizzo improprio delle attrezzature, custodia delle chiavi, controllo degli ingressi al fine di consentire l'accesso alla palestra esclusivamente alle persone autorizzate e nelle aree loro consentite, con l'onere di inibire l'accesso a chiunque altro. A tale obbligo dovrà provvedersi mediante la presenza costante di un addetto con funzioni di Direttore responsabile dell'impianto, il cui nominativo dovrà essere reso noto e segnalato alla Provincia, munito degli attestati di prevenzione antincendio – rischio medio e primo soccorso, che dovrà compilare un registro degli accessi da tenere a disposizione per eventuali controlli da parte della Provincia;
- c. informazione e assistenza ai vari utenti dell'impianto, organizzazione tecnica ed amministrativa dei servizi, allestimenti e disallestimenti in relazione alle necessità e le richieste degli utenti per le attività che essi sono autorizzati a svolgere, tempestiva informazione agli utenti in caso di inagibilità della palestra, per cause tecniche preventivamente accertate e riscontrate o qualora, per cause accidentali, si renda necessaria la sospensione delle attività; di tale sospensione deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia al fine di consentire la sospensione del riscaldamento; in mancanza, le spese di riscaldamento verranno addebitate al gestore;
- d. disciplinare l'affluenza degli utenti al fine di garantire che l'accesso e il deflusso avvenga in modo rapido ed ordinato, favorendo il rapido disimpegno della palestra al termine delle attività, evitando assembramenti all'esterno della palestra ed assicurando il rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni sonore ai sensi dell'art. 844 c.c. e dei regolamenti di polizia urbana;
- e. servizio di pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive (partite e allenamenti), degli spazi e degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente capitolato, da effettuarsi con attrezzi e prodotti a carico proprio e conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio e assolutamente privi di qualsiasi tossicità, in modo tale che la riconsegna dell'impianto avvenga in condizioni igienico-sanitarie idonee all'uso scolastico della palestra e dei locali pertinenti (Decreto 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene").

- f. verifica, all'inizio e alle fine delle attività, da attestare su apposito registro, del funzionamento di tutti gli impianti tecnologici (produzione acqua calda, illuminazione, attrezzature sportive, macchine operatrici ecc.), segnalando tempestivamente alla Provincia eventuali disfunzioni o guasti nonché accurato controllo della sicurezza ed efficienza delle attrezzature sportive, anche in relazione al rispetto delle norme tecniche della disciplina sportiva praticata, con obbligo di immediata sospensione delle attività in caso di accertato pericolo a persone o cose da comunicare immediatamente alla Provincia;
- g. attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'Ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.), garantendo altresì la disponibilità per gli utenti di idonei apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti;
- h. presentazione del rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente corredata dalla relazione sull'andamento della gestione, dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità registrate;
- i. compilazione dettagliata di un registro giornaliero delle presenze con l'indicazione dei nominativi delle società od associazioni presenti in palestra, le attività esercitate e il numero di ore utilizzate, sottoscritto dal Direttore responsabile dell'impianto, da comunicare alla Provincia con cadenza semestrale o su richiesta;
- j. tempestiva segnalazione alla Provincia di ogni danno riscontrato alle strutture fisse o alle attrezzature, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, anche al fine di determinare eventuali responsabilità. In caso di danni accertati e non segnalati, qualora non sia individuabile altro responsabile, la Provincia potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino con addebito delle spese al gestore ai sensi del successivo art. 16;
- k. tempestiva segnalazione alla Provincia di ogni altro evento pregiudizievole tale da compromettere la regolarità nell'esecuzione del servizio o potenzialmente idoneo ad arrecare danno all'impianto e alle attrezzature.

4.2) Riscossione delle tariffe d'uso

Le tariffe a carico dell'utenza devono essere riscosse direttamente dal gestore e non potranno superare il limite massimo stabilito dal vigente tariffario provinciale; il gestore ha tuttavia la facoltà di applicare tariffe inferiori qualora lo ritenga opportuno in relazione a particolari categorie di utenti.

Le modalità e i tempi di pagamento dovranno essere concordate con gli utenti, fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito all'utilizzo del contante nelle transazioni.

Il gestore assume ogni responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi contabili e fiscali, e dovrà esibire, a richiesta della Provincia, le fatture emesse a carico degli utenti.

Il gestore, previa diffida scritta da inviare contestualmente anche alla Provincia, potrà richiedere alla Provincia di inibire temporaneamente l'uso della palestra agli utenti in mora con i pagamenti; qualora le inadempienze siano reiterate la Provincia potrà subordinare l'uso della palestra alla prestazione di idonee garanzie (cauzioni o fidejussioni) a favore del gestore.

E' fatto divieto al gestore di rifiutare l'ingresso agli utenti morosi, in quanto la valutazione della gravità dell'inadempimento compete discrezionalmente alla Provincia. Si applicano gli artt. 1375 e 1460, comma 2, c.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, l'art. 340 del c.p.

Il tariffario dovrà essere esposto in modo evidente all'esterno della porta di accesso alla palestra.

Il gestore si impegna a soddisfare ogni obbligo di natura amministrativa e fiscale inerente alle tariffe riscosse e a rilasciare la documentazione prevista dal regime fiscale cui è soggetto.

4.3) Custodia e manutenzione

Il gestore si impegna a garantire la conservazione in buono stato dei locali e delle attrezzature consegnate, curando la manutenzione ordinaria indispensabile per il corretto funzionamento e, al termine, dovrà restituire i locali e le attrezzature nello stato originario salvo, ovviamente, il normale deperimento d'uso.

Con riferimento alle opere edilizie, gli interventi di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, sono quelli indicati dall'art. 3 del DPR 380/2001 (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti).

E' a carico del gestore la sostituzione delle lampade per l'illuminazione artificiale che dovranno essere conformi ai requisiti illuminotecnici indicati dalle norme del CONI per l'impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI 1379 del 25/06/2008 nonché la segnatura del campo in conformità alle disposizioni delle FSN o delle DSA.

Il gestore è comunque tenuto a sostenere i costi relativi agli interventi di manutenzione indicati nel Piano di conduzione tecnica formulato in sede di ammissione alla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR 11/07, fino all'importo massimo indicato nel Piano.

L'esecuzione di interventi non autorizzati comporterà l'immediata revoca dell'affidamento, fermo il diritto della Provincia di pretendere la riduzione in pristino stato e il risarcimento degli ulteriori danni.

Il gestore è tenuto a fornire alla Provincia, su richiesta, tutte le informazioni idonee a verificare lo stato di manutenzione e conservazione dei beni, indicando dettagliatamente i risultati delle ispezioni periodiche, corredate da riprese fotografiche con data ed ora dello scatto, anche al fine di individuare il responsabile di eventuali danni o mancanze. Alla relazione dovrà essere allegato l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto.

Sono a carico della Provincia gli interventi di straordinaria manutenzione fatta eccezione per gli interventi che si rendano necessari per incuria, trascuratezza o utilizzo improprio dei locali e delle attrezzature da parte del gestore che saranno eseguiti d'ufficio con addebito al gestore.

I suddetti lavori verranno eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti, compatibilmente con il calendario scolastico e quello sportivo fatta eccezione per i lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza, indispensabili per evitare pregiudizio al funzionamento della struttura, che potranno essere eseguiti in qualsiasi momento; in tal caso, fermo restando che nessun risarcimento sarà dovuto al gestore a titolo di mancato guadagno o indennità, la Provincia si impegna, compatibilmente con le proprie disponibilità, ad assegnare una struttura sportiva sostitutiva durante il periodo dei lavori.

Sono a carico della Provincia le spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento sostenute per l'utilizzo sportivo dilettantistico.

Sono a carico della Provincia gli oneri per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e delle attrezzature esistenti, con esonero del gestore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze strutturali e mancati adeguamenti alle normative di sicurezza degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

5. INTERVENTI DI MODIFICA

E' fatto esplicito divieto al gestore di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto della Provincia. Ogni e qualsiasi intervento di modifica, variazione, ampliamento, miglioria o adeguamento delle strutture o delle attrezzature che si presentano come urgenti, anche qualora comporti interventi diretti ad incrementare il valore delle strutture oggetto della gestione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia.

Tutte le opere comunque eseguite sono acquisite al patrimonio della Provincia ad eccezione delle attrezzature mobili acquistate dal gestore che, a richiesta e previa autorizzazione della Provincia, potranno essere installate e rimosse dal gestore a proprie spese.

6. PERSONALE E CONTRATTI CON TERZI

Il gestore, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, potrà avvalersi di propri tesserati o di altro personale, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di obblighi contributivi e previdenziali, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo la Provincia da ogni responsabilità per quanto concerne il rispetto delle norme e della legislazione vigente. La Provincia si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore le informazioni necessarie per accertare l'assolvimento dei suddetti obblighi.

Il gestore dovrà fornire gli elenchi nominativi delle unità di personale addette ai singoli servizi avendo cura di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Per l'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto il gestore potrà avvalersi di imprese specializzate nei confronti delle quali assume la piena, diretta ed esclusiva titolarità delle obbligazioni derivanti dai relativi rapporti contrattuali esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità.

Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") per tutte le transazioni economiche effettuate con i propri fornitori facenti parte della c.d. "filiera rilevante", come specificato al p.to 3.5) della delibera dell'AVCP n. 4 del 7/07/2011; in particolare, il gestore è tenuto ad inserire nei contratti stipulati con i propri fornitori la clausola di tracciabilità indicata al comma 8 della citata legge 136/2010 e ad effettuare i relativi obblighi di comunicazione in caso di inadempienza della controparte; tutti i flussi finanziari direttamente imputabili all'esecuzione del presente capitolato dovranno altresì essere registrati sul conto corrente dedicato che il gestore ha comunicato alla Provincia.

Tutti i contratti stipulati in dipendenza del presente capitolato devono obbligatoriamente essere trasmessi alla Provincia immediatamente dopo la loro sottoscrizione per le opportune verifiche di cui al comma precedente.

Il gestore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione al personale operante nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008. In caso di personale dipendente è tenuto al rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali e assicurativi e si impegna all'applicazione dei CCNL dello specifico comparto.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi in materia previdenziale, assicurativa o di quelli previsti dalla Legge 136/2010, la gestione è revocata con effetto immediato, fermo restando il diritto della Provincia di procedere al recupero, anche giudiziale, degli eventuali danni subiti. Delle inadempienze verrà data comunicazione alle Autorità competenti in materia.

Dell'operato dei propri collaboratori e dei terzi il gestore assume nei confronti della Provincia piena, esclusiva ed incondizionata responsabilità.

7. PUBBLICITÀ COMMERCIALE

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.), internamente ed esternamente alla palestra, è subordinata ad autorizzazione della Provincia. A tale scopo il gestore dovrà presentare un progetto dettagliato indicante la durata della pubblicità e la tipologia dei mezzi pubblicitari che intende installare.

il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le eventuali incombenze amministrative richieste dai regolamenti comunali, ivi compresi i relativi oneri fiscali.

Tutte le installazioni dovranno essere rimosse al termine dell'attività, salvo che la Direzione scolastica dell'Istituto ne autorizzi il mantenimento durante l'orario scolastico.

8. MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono vietate le manifestazioni di pubblico spettacolo senza preventiva autorizzazione scritta della Provincia.

Qualora tali attività vengano autorizzate sono a carico del gestore le incombenze e gli oneri per il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa vigente. Nel provvedimento di autorizzazione la Provincia indicherà le prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere osservate dal gestore, nonché la quota di rimborso per costi di illuminazione e riscaldamento dovuta dal gestore, con diritto di rivalsa sull'organizzatore dello spettacolo.

E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande, sia mediante installazioni fisse che mobili. La Provincia, previo assenso della Direzione scolastica dell'Istituto, potrà autorizzare esclusivamente l'installazioni di distributori automatici di bevande conformi alla normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 114/98 e dalla LR 14/03, che dovranno essere opportunamente disattivati al termine dell'attività.

9. VIGILANZA

La Provincia ha la facoltà di esercitare ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Il Direttore Responsabile dell'impianto, in qualità di rappresentante del gestore, ha l'obbligo di consentire al personale incaricato dalla Provincia il libero accesso ai locali della palestra, senza limiti e obbligo di preavviso, e dovrà fornire ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

10. FORMA DEL CONTRATTO - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI - CAUZIONE

Il contratto conseguente all'affidamento della gestione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, solo dopo l'intervenuta esecutività delle determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio. Tutte le eventuali spese di contratto, bollo e quant'altro previsto saranno a carico della ditta affidataria.

Il soggetto affidatario, a garanzia della esecuzione degli obblighi contrattuali, dovrà versare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio per ogni stralcio temporale una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari al **100% del canone di gestione**, esclusa I.V.A.

La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà espressamente prevedere quanto segue:

- essere escutibile entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente che non è concesso il beneficio della preventiva escussione ex Art. 1944 c.c.

La stessa dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Provincia di Reggio Emilia, per quanto di ragione, verso l'affidatario, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione sarà svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta della Provincia di Reggio Emilia.

Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia di Reggio Emilia.

In caso d'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Reggio Emilia avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

11. PAGAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE

Il gestore dovrà corrispondere alla Provincia il canone di cui alla tabella sotto riportata, più IVA, entro sessanta giorni consecutivi dal ricevimento delle relative fatture. Le fatture verranno emesse anticipatamente in due soluzioni, entro il 30 novembre e il 30 giugno.

In caso di ritardo verranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, fermo quanto disposto dal successivo art. 12.

Lotto	Descrizione	Canone
1	Liceo Scientifico "A. Moro" (palestra nuova) - Via XX Settembre, 5 - 42124 Reggio Emilia	€ 2.255,31
2	Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa" - Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia	€ 1.370,90
3	I.I.S. "Scaruffi - Levi - Città del Tricolore" - Via Filippo Re, 8 - 42121 Reggio Emilia	€ 1.554,86
4	I.I.S. - "L.Nobili" - Via Makallè, 10 - 42124 Reggio Emilia	€ 1.146,46
5	I.I.S. "A. Zanelli" - Via F.lli Rosselli, 41/1 - 42123 Reggio Emilia	€ 1.177,60
6	I.I.S. "Galvani Jodi" - Via della Canalina, 21/1 - 42123 Reggio Emilia	€ 1.177,60
7	Liceo Scientifico "A. Moro" - Via XX Settembre, 5 - 42124 Reggio Emilia	€ 1.261,71
8	Istituto Statale d'Arte "G. Chierici" - Via Nobili, 1 - 42121 Reggio Emilia	€ 960,44
9	Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. Secchi" - via Makallè, 14 - 42124 Reggio Emilia	€ 837,10
10	I.I.S. "A. Motti" - Via Cialdini, 3 - 42121 Reggio Emilia	€ 749,04
11	I.P.S.C. "Filippo Re" - Viale Trento e Trieste, 4 - 42124 Reggio Emilia	€ 700,61
12	Liceo Classico - Scientifico "Ariosto Spallanzani" - P.ta Pignedoli, 2 - 42121 Reggio Emilia	€ 631,87

12. CLAUSOLE PENALI

Fermo restando quanto disposto al successivo art. 13, qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni alle norme del presente Capitolato, ovvero violazione di norme o di regolamenti che compromettano, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o che abbiano prodotto danni ai locali o alle attrezzature affidate in consegna, la Provincia invierà formale contestazione degli addebiti rilevati assegnando un termine per le controdeduzioni. In caso di mancata risposta o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, la Provincia, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento applicherà una sanzione pecuniaria, commisurata all'entità della violazione, nella misura non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 1.000,00, raddoppiata in caso di recidiva, fermo restando l'obbligo di risarcimento integrale dei danni prodotti e, nei casi più gravi, il diritto della Provincia di avvalersi della risoluzione del contratto ai e di procedere all'esecuzione d'ufficio qualora la gravità dell'inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione del servizio.

L'applicazione delle penali non solleva il gestore dalle responsabilità civili e penali per i danni dovuti alle proprie omissioni o inadempimenti.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, DECADENZA E RECESSO

La Provincia, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora siano state contestate gravi inadempienze o per accertate incompetenze gestionali.

In tal caso al gestore sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Il contratto può essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

Il rapporto concessorio può inoltre essere unilateralmente risolto, previa formale contestazione, per inadempimento agli impegni assunti in sede di candidatura o la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica o delle condizioni che hanno formato oggetto di valutazione nell'attribuzione di punteggi in sede di selezione dell'offerta.

La gestione è risolta di diritto, senza necessità di formale contestazione, oltre che nei casi specificamente previsti da altri articoli del presente contratto, nei seguenti casi:

- perdita del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186;
- perdita dei requisiti di cui al bando;
- scioglimento, liquidazione e qualsiasi altro atto o fatto estintivo, ai sensi del Libro I, Titolo II, del codice civile, che comporti la perdita della soggettività giuridica del gestore.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alla disciplina degli artt. 108 e 109 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

14. VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il gestore dovrà comunicare alla Provincia qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.) e le variazioni della propria sede legale. In mancanza di quest'ultima ogni comunicazione si intenderà utilmente fatta al domicilio conosciuto.

15. DIVIETO DI CESSIONE

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità..

16. RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE – DANNI A COSE O PERSONE

Nell'esercizio delle attività di propria competenza, il gestore, in quanto titolare di della gestione del servizio pubblico, assume a proprio carico la piena e incondizionata responsabilità verso i terzi, sia per le obbligazioni assunte con la presente gestione che in ordine all'osservanza delle vigenti disposizioni normative, esonerando la Provincia da ogni responsabilità diretta o solidale.

Nei rapporti con gli utenti della palestra la Provincia è da considerarsi estranea ai rapporti contrattuali posti in essere dal gestore e, di conseguenza, non può essere chiamata a rispondere né a titolo contrattuale, per inadempienze del gestore, né a titolo extracontrattuale per danni o incidenti di qualsiasi genere e natura possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici in dotazione, salvo accertamento che l'evento dannoso è stato causato da carenze strutturali, difettosa manutenzione della struttura o difformità alle norme di sicurezza, non imputabili al gestore e da esso non preventivamente verificabili con l'adozione delle normali cautele.

In caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto o per immotivata interruzione del servizio, il gestore assume la piena responsabilità nei confronti della Società sportiva che doveva utilizzare l'impianto, compreso il risarcimento per eventuali danni subiti per il mancato utilizzo nei termini dovuti, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla presente Capitolato.

Per i danni arrecati all'impianto da parte degli utenti il gestore è responsabile in solido con questi ultimi e dovrà farsi carico dei lavori di ripristino da eseguire in accordo con il competente Servizio incaricato della manutenzione del patrimonio provinciale. In caso di immotivato rifiuto la Provincia provvederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al gestore, salvo il diritto di revocare la gestione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c..

17. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'affidatario dovrà stipulare, con idoneo Istituto di Assicurazione, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili e agli impianti, la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano la palestra; la responsabilità civile derivante dai lavori di manutenzione ordinaria in capo al gestore che copra tutti gli addetti ai lavori e gli incaricati della gestione e del controllo.

La polizza dovrà avere scadenza non anteriore al 31 dicembre dell'anno solare in cui scade la gestione.

La stipula del contratto è subordinata al deposito presso la Provincia della polizza assicurativa.

18. ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione totale o parziale del servizio, salvi i casi di forza maggiore o per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Capitolato, la Provincia ha facoltà di provvedere altrimenti e a propria discrezione alla gestione del servizio, sia direttamente

che indirettamente, addebitando le relative spese al gestore, ferma restando la responsabilità per i danni arrecati e la facoltà di procedere alla risoluzione di cui all'art. 16. La Provincia si riserva il diritto, in caso di inadempienza, di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino, manutenzione o sostituzione di arredi ed attrezzature danneggiate per incuria o negligenza con addebito delle spese al gestore.

Le spese anticipate dalla Provincia, agli effetti del presente articolo, verranno recuperate in via preliminare, senza necessità di diffide o altre formalità, mediante compensazione di eventuali crediti in essere nei confronti del gestore e, in via successiva, mediante detrazione dalla cauzione che dovrà essere immediatamente ripristinata nella misura originaria. Le ulteriori spese eccedenti dovranno essere rimborsate dal gestore entro 15 giorni dal ricevimento della fattura di addebito; in difetto si procederà alla riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente in materia di riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie (art. 52, comma 6, del D.lgs. 446/97).

19. NORME DI SICUREZZA

Il gestore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà osservare la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza, riferita in particolare alle disposizioni per la prevenzione degli incendi, per l'assistenza di primo soccorso e la tutela sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, D.M. 18/03/1996, D.P.R. 151/2011). In particolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 19 (Gestione della sicurezza).

Il gestore, secondo le competenze stabilite dalle citate disposizioni, illustra agli utenti gli aspetti del piano annuale della Sicurezza predisposto in ogni impianto e ne verifica l'esatta applicazione per un sicuro svolgimento dell'attività, sia in termini di esercizi fisici che in termini di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento all'evacuazione dei locali in ipotesi di pericolo.

Il gestore dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra di addetti alla emergenza (come da Piano della Sicurezza).

In caso di accertato pericolo all'incolumità delle persone l'affidatario provvederà immediatamente ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione alla Provincia fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il gestore, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione a proprio carico previsti dall'art. 6, lett. c), è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09 ("Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro").

Per la pulizia dell'impianto si dovrà osservare il DM 24 maggio 2012.

20. SPESE

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, redatto in forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, sono a carico del gestore.